



**STUDIO  
SALVETTA**

Dottori Commercialisti  
Associati

## NEWSLETTER FEBBRAIO 2022 01.02

### **Informative e news**

---

Le <i>news</i> di febbraio	pag.	2
La Certificazione Unica 2022	pag.	4
Scade il 16 marzo 2022 la certificazione degli utili corrisposti nel 2021	pag.	6
Autoliquidazione Inail 2021/2022	pag.	8
Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2020	pag.	10
Stampa dei registri contabili	pag.	11
Le novità Intrastat per l'anno 2022	pag.	13
Entro 16 marzo 2022 l'invio dei dati della dichiarazione precompilata relativi al 2021	pag.	15
Investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0": le nuove regole	pag.	17
Detrazioni sugli immobili: in scadenza la comunicazione telematica delle spese 2021 oggetto di sconto in fattura o cessione del credito	pag.	21
Arrivano i chiarimenti dall'agenzia in tema di note di variazione IVA	pag.	24
Le caratteristiche della fattura elettronica non imponibile emessa nei confronti di un esportatore abituale	pag.	26

### **Le procedure amministrative e contabili in azienda**

---

Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza	pag.	27
--	------	----

### **Occhio alle scadenze**

---

Principali scadenze dal 16 febbraio al 15 marzo 2022	pag.	32
--	------	----

## Informative e news

---

### CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ACCORPATE

Nell'ambito di un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, laddove l'oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti che il contribuente intenderebbe non voler risolvere, è necessario in ogni caso procedere alla relativa cessazione dei contratti esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022.

**(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022)**

### NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Con provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l'agente della riscossione è tenuto a utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022)**

### RISOLUZIONE CONSENSUALE COMPRAVENDITA

Secondo la risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022 dell'Agenzia delle entrate in caso di risoluzione consensuale compravendita è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale.

**(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022)**

### MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI BILANCI SOCIETARI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la L. 238/2021 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020*", con la quale sono state recepite le modifiche al codice civile in tema di bilanci societari.

**(Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022)**

### CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ 2021

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 31 ottobre 2021 la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta pubblicità 2021, potranno inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021, per confermare la prenotazione, dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022.

**(Articolo 57-bis, D.L. 50 del 24 aprile 2017)**

## AGGIORNATO IL CANALE PER LA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA E DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022 l'Agenzia delle entrate ha annunciato che dal 4 febbraio verrà aggiornato il canale per la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti affinché si possano comunicare:

- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e
- i lavori in edilizia libera,  
senza necessità del visto di conformità.

**(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28 gennaio 2022)**

## OPERATIVO IL FONDO PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022 il Decreto Mise 6 dicembre 2021 recante i *“Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things”* con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Il fondo ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale dell'Italia attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0.

**(Mise, decreto del 6 dicembre 2021)**

## Informative e news

---

### LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2022, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2021, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2022, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

#### Novità

Tre le novità da segnalare:

- riconfermato l'aumento a 609,50 euro della riduzione dell'imposta a favore del personale dipendente del "comparto sicurezza";
- vengono inserite nuove agevolazioni previste per il Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
- trova indicazione infine la liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione, NASPI.

#### Termini

La CU 2021 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Nel 2022 viene confermato il termine che ha debuttato lo scorso anno che prevede il 16 marzo 2022 come termine sia per la trasmissione telematica delle Cu sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

Resta fissato **al 31 ottobre 2022** il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2022).

#### Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi

*disponibili dall'Agenzia delle entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- Certificazione Unica 2022, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

## Informative e news

---

### SCADE IL 16 MARZO 2022 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2021

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2022 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2021.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni>

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

#### Gli utili e i proventi corrisposti nel 2021 da certificare

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2022; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

### **Dividendi**

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2021.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-*quater*, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

## Informative e news

---

### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Il prossimo 16 febbraio 2022 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata). Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento e il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	16 febbraio 2022
Presentazione modello 1031	28 febbraio 2022



Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I *online* e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il premio può essere versato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2022 o in quattro rate di uguale importo. In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. La prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2022 e le successive 3 rispettivamente entro:

- il 16 maggio 2022;
- il 22 agosto 2022;
- il 16 novembre 2022.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall'Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "*Fascicolo aziende*". Sono, inoltre, disponibili per le PAT (posizioni assicurative territoriali) i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta Basi di calcolo.

#### Le riduzioni applicabili

Occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- riduzione per le imprese artigiane (PAT);



- riduzione per Campione d'Italia (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane e svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- incentivi per assunzioni ai sensi dell'articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012 (PAT).

Si segnala che le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di stato.

## Informative e news

---

### DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo **28 febbraio 2022** scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, non trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2021 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio).

Tale invio, definito "*tardivo*", consente di non considerare come "*omessa*" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente a tale data) e può essere **sanata con il versamento di una sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso**.

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente "*presentata*", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione con sanzioni davvero contenute:

- la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a **25 euro** (ossia 250 euro ridotto a 1/10);
- inoltre, nel solo caso di **imposte non versate**, sarà applicabile la sanzione del **3,75%** (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla scadenza originaria del versamento delle imposte).

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2020 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa a un eventuale reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2020, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare e inoltrare all'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020, si invita la clientela a consegnare con la massima tempestività la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

## Informative e news

### STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il 28 febbraio 2022.

#### La stampa "cartacea" dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 30 novembre 2021.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.

Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	<b>2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"</b>			
<b>Libro/registro</b>	<b>Bollatura</b>	<b>Società di capitali</b>	<b>Altri soggetti</b>
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

<b>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta</b>	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
<b>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche</b>	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

### **L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili**

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il **termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale** (per l'esercizio 2020, entro il 28 febbraio 2022).

<b>Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"</b>			
<b>Libro/registro</b>	<b>Bollatura</b>	<b>Società di capitali</b>	<b>Altri soggetti</b>
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



Va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per

registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

## Informative e news

### LE NOVITÀ INTRASTAT PER L'ANNO 2022

Con parere prot. n. 339242 del 1° dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi riepilogativi Intrastat imposto da recenti regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall'articolo 50, comma 6-ter, D.Lgs. 331/1993 (con nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole).

È quindi con la **determina direttoriale prot. n. 493869/RU dello scorso 23 dicembre 2021**, che l'Agenzia dei monopoli di concerto con l'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, hanno fornito le attese indicazioni inerenti alle modifiche e alle semplificazioni riguardanti elenchi riepilogativi Intrastat.

#### Decorrenza da elenchi 2022

Le disposizioni contenute nella recente determina si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari **aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.

Di seguito i provvedimenti unionali dai quali discendono le novità che andiamo di seguito a sintetizzare:

- Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 192/2021;
- Regolamento (UE) 2152/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- Regolamento (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020;
- Regolamento (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021.

#### La sintesi delle novità

Modello	Novità
<b>Modello INTRA 2-bis elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non è più prevista la presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale.</li><li>• Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate.</li><li>• I soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.</li><li>• I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "Natura della transazione" di cui all'Allegato XI.</li><li>• I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla</li></ul>

	<p>disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.</li> <li>• Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.</li> </ul>
<p><b>Modello INTRA 1-bis</b> <b>elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “<i>Natura della transazione</i>” di cui all’Allegato XI.</li> <li>• I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.</li> <li>• I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.</li> <li>• Ai fini statistici è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.</li> <li>• Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.</li> </ul>
<p><b>Modello INTRA 2-quater</b> <b>elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate.</li> <li>• Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale.</li> </ul>
<p><b>Modello INTRA 1-sexies</b> <b>Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “<i>call-off stock</i>” sono riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.</li> </ul>

## Informative e news

---

### ENTRO 16 MARZO 2022 L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2021

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e degli appositi *software* di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.

Riepilogando, gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2021 entro il 16 marzo 2022 sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati;
- le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

È disponibile al *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imprese/comunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata> una apposita sezione dalla quale scaricare i *software* e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche.

#### La comunicazione telematica degli interventi sugli immobili condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell'Agenzia delle entrate ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, *bonus* facciate, *bonus* mobili e *bonus* verde relativi alle parti comuni condominiali.

Il provvedimento n. 49885/2021 dell'Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate e aggiornato la tipologia degli interventi oggetto di comunicazione.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica. Tale adempimento non sostituisce l'attestazione cartacea che l'amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

**La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni**

Il provvedimento n. 49889/2021 dell’Agenzia delle entrate ha previsto l’obbligo a decorrere dal periodo di imposta 2021 per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili / detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.

Il Decreto del Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l’obbligo di invio dei dati in esame riguardi gli enti che nel periodo di imposta 2021 hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 1.000.000 di euro.

A decorrere dal periodo di imposta 2022 l’obbligo di invio dei dati sarà ampliato agli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro.

**Facoltativa la comunicazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie**

Il Decreto del Mef del 10 agosto 2020 ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali. La comunicazione è facoltativa per i periodi di imposta 2020 e 2021 e sarà obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta 2022.

**Per accedere al resto delle informazioni vi invitiamo a contattare il nostro studio:**

**Email:** [segreteria@studiosalvetta.it](mailto:segreteria@studiosalvetta.it)

**Tel:** +39 0461.421548